COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Missioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

D'INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13);

MARTINAT ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62);

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134);

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152);

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294);

ARISIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482);

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517);

PAG.

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628);

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704);

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729);

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786);

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* . 3, 4, 8, 10, 11, 13

ARISIO LUIGI 10

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 11

CRISTOFORI NINO 9, 13

FERRARI MARTE 4, 8, 13

SANFILIPPO SALVATORE 10, 13

SOSPIRI NINO 9

La seduta comincia alle 8,40.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Carlotto, Foschi e Scotti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13); e delle proposte di legge Martinat ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); Bozzi ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134); Bubbico ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); Ianniello: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294); Arisio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482); Mazzotta ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517); Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); Formica ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704); Montessoro ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729); Ferrari Marte: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786); Trantino ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa popolare: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martinat ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi »; Bozzi ed altri: « Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali »; Bubbico ed altri: « Norme in materia di dirigenti e quadri »; Ianniello: « Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile »; Arisio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile »; Mazzotta ed altri: « Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Belluscio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi »; Formica ed altri: « Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi »; Montessoro ed altri: « Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale »; Ferrari Marte: « Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Trantino ed altri: « Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative ».

Propongo di rinviare l'inizio della seduta alle 9,15 per consentire a tutti i

gruppi e al Governo di presentare emendamenti da inviare eventualmente per il parere alla Commissione affari costituzionali, insieme con il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

MARTE FERRARI. Signor presidente, non vi è alcuna norma regolamentare che imponga di presentare emendamenti in questa fase. Chi è in grado di presentarli adesso, lo faccia, ma questo non significa che non lo si possa fare anche dopo aver acquisito il parere della I Commissione sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Inoltre, chiedo che la seduta sia rinviata alle 10,30 per miei sopraggiunti impegni, ma penso che anche gli altri colleghi abbiano problemi simili.

PRESIDENTE. Non avrei nulla in contrario a rinviare la seduta alle 10,30, ma faccio presente che la Commissione affari costituzionali attende che le venga trasmesso il testo per esprimere il parere questa mattina e che dopo questa seduta l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 665 e proposte di legge abbinate, per cui era previsto che si lavorasse ininterrottamente per tutta la mattina.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta fino alle 9,15.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 8,55, è ripresa alle 9,30.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha formulato un nuovo testo tenendo conto degli emendamenti presentati dai gruppi, delle osservazioni informalmente pervenuteci dal Governo, nonché delle osservazioni contenute nel parere del CNEL, che ci è stato trasmesso ufficialmente in questi giorni, ma la cui sostanza ci era già nota per vie ufficiose. Naturalmente, in questo nuovo testo si tiene conto anche delle condizioni poste nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione affari costituzionali. Per maggiore chiarezza do quindi lettura del nuovo testo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

ART. 2.

La qualifica di quadro è attribuita al prestatore di lavoro subordinato che, senza rivestire i poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, esplica continuativamente funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione delle finalità produttive dell'impresa, attinenti alla rappresentanza del datore di lavoro o alla direzione, al coordinamento o all'organizzazione di altri prestatori di lavoro, al coordinamento o all'organizzazione di mezzi di produzione o servizi, alle attività di ricerca o progettuali, richiedenti un elevato contenuto di conoscenze ed esperienze professionali e corrispondente autonomia.

Per la specifica definizione della qualifica di quadro è fatto rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Per gli istituti non disciplinati dalla presente legge, agli appartenenti alla categoria dei quadri si applica la disciplina vigente per la categoria degli impiegati.

ART. 3.

Possono fare parte delle associazioni professionali dei quadri coloro che abbiano ottenuto la qualifica di cui all'articolo 2.

Le associazioni professionali dei quadri, regolarmente costituite, che operano a livello nazionale con organizzazione arti-

colata su base almeno regionale e siano altresì rappresentate a livello intercategoriale o interaziendale, hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili allo sviluppo dell'attività e della formazione professionale dei quadri.

Le suddette associazioni, nel promuovere lo sviluppo della partecipazione degli associati alla determinazione dei piani produttivi delle imprese, hanno diritto di svolgere la propria attività in relazione a tale scopo all'interno del luogo di lavoro, senza intralcio per l'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle dette associazioni tutte le informazioni utili per lo svolgimento della loro attività, con la sola esclusione di quelle che abbiano carattere di assoluta riservatezza.

ART. 4.

Il datore di lavoro è tenuto a provvedere, previa consultazione della struttura aziendale delle associazioni professionali, allo sviluppo di interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a favorire l'aggiornamento professionale e culturale, nonché la sensibilizzazione verso i problemi di natura gestionale e di relazioni sociali.

ART. 5.

In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire con le parti interessate l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

ART. 6.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore che rivendica la qualifica di quadro può promuovere, anche per mezzo dell'associazione di cui all'articolo 3 della presente legge, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante della associazione professionale dei quadri, da un rappresentante dell'imprenditore e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore del citato Ufficio del lavoro.

ART. 7.

I quadri non sono soggetti a limitazioni di orario; quanto all'eventuale retribuzione straordinaria o indennità di funzione, proporzionata al contenuto direttivo, organizzativo e professionale della prestazione svolta, si rinvia a quanto sarà stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 8.

In deroga alle disposizioni vigenti in tema di invenzioni, di cui agli articoli da 23 a 26 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, richiamate dall'articolo 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, nell'ambito della contrattazione collettiva di lavoro possono essere definite le modalità tecniche e l'entità degli emolumenti economici da riconoscere ai lavoratori dipendenti che, nello svolgimento del rapporto di lavoro, siano riconosciuti autori di invenzioni o di nuovi metodi o processi di fabbricazione industriale di cui al libro quinto, titolo nono del codice civile.

ART. 9.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal

datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

La I Commissione non ha svolto rilievi in merito all'articolo 1, quindi esso resta immutato rispetto al precedente testo. Sono state esaminate anche le osservazioni del Governo, ma il Comitato ristretto ha preferito mantenere il testo originario.

L'articolo 2, invece, soprattutto tenendo conto delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, è stato integralmente riformulato. Nel primo paragrafo è stato inserito l'inciso: « esplica continuativamente funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione delle finalità produttive dell'impresa », collegando così la figura del « quadro » al perseguimento delle finalità dell'impresa, che mi sembra la modifica più rilevante apportata all'articolo. Il secondo comma, che rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, è stato modificato facendo riferimento, secondo una osservazione del Governo, a singoli rami di produzione e la particolare struttura dell'impresa; in effetti, si tratta di una constatazione obiettiva: la situazione dei « quadri » è già oggi estremamente diversificata da settore a settore, anche a seconda della struttura e delle dimensioni dell'impresa. All'interno del Comitato ristretto, quando si è fatto riferimento alla contrattazione collettiva, dopo ampio dibattito si è giunti alla conclusione di aggiungere dopo la parola « nazionale » le parole « e/o aziendale » per la necessità di fare un particolare riferimento alle strutture aziendali (ed in effetti non si può non riconoscere che la situazione della FIAT, ad esempio, è assai diversa da quella di un'azienda con 200 dipendenti, che ha qualche « quadro », ma non una posizione « quadri » ben strutturata, definita). È stato poi aggiunto un terzo comma, che dispone che, per gli istituti non disciplinati dalla presente legge agli appartenenti alla categoria dei quadri, si applica la disciplina vigente per la categoria degli impiegati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, innanzitutto la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione che esso venisse riformulato definendo in maniera specifica gli elementi indispensabili al fine di dare contenuto normativo concreto all'espressione « democrazia interna »; quindi, per evitare problemi, l'intera espressione è stata soppressa. È stata poi completamente riscritta l'ultima parte del secondo comma, in modo da renderne più chiaro il contenuto. Infine, l'ultima parte dell'articolo 3 recita: « Le suddette associazioni, nel promuovere lo sviluppo della partecipazione degli associati alla determinazione dei piani produttivi delle imprese, hanno diritto di svolgere la propria attività in relazione a tale scopo all'interno del luogo di lavoro, senza intralcio per l'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle dette associazioni tutte le informazioni utili per lo svolgimento della loro attività, con la sola esclusione di quelle che abbiano carattere di assoluta riservatezza ». Si è voluta precisare la possibilità di « movimento » delle associazioni dei « quadri » (lo sottolineo, perché tutte le parti politiche si sono espresse in questo senso), senza dare tuttavia ad esse alcun riconoscimento di carattere sindacale.

All'articolo 4, si è soppresso il secondo comma, perché lo si è ritenuto pleonastico.

Anche all'articolo 5 si è soppresso il secondo comma, relativo alla fase transitoria.

È stato soppresso anche il riferimento all'arbitrato, che però viene ripreso e meglio formulato nell'articolo 6, in cui si fanno salve le analoghe procedure previste nei contratti collettivi di lavoro e resta ferma la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Anche questa specificazione non è innovativa rispetto alle procedure esistenti.

Sono stati quindi aggiunti gli articoli 7, 8 e 9: il primo riguarda le limitazioni di orario e l'eventuale retribuzione straordinaria, il secondo il problema dei bre-

vetti e il terzo l'assicurazione per la responsabilità civile.

Questo è il testo su cui il Comitato ristretto ha raggiunto un accordo. Su questo testo dovrà esprimere un nuovo parere la Commissione affari costituzionali. Faccio presente che anche gli emendamenti saranno votati in linea di massima e, in caso di approvazione, trasmessi alla I Commissione per il parere; ho inviato per parte mia una lettera al presidente di tale Commissione, in cui ribadisco che il merito del provvedimento è di nostra esclusiva competenza e che comunque vi è la mia massima disponibilità ad illustrare le motivazioni per cui, tenendo presenti le osservazioni già formulate dalla I Commissione, il Comitato ristretto ha ritenuto di riconoscersi in questo testo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nella precedente seduta il Governo ha chiesto un rinvio della discussione avendo elaborato un testo che era all'attenzione del Consiglio dei ministri. Nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri sera si è esaminato il testo affrontando due questioni: la responsabilità civile e la definizione delle mansioni. Il ministro di grazia e giustizia ha chiesto un approfondimento dando mandato alla Presidenza del Consiglio di indire una riunione tecnica per affrontare e risolvere questi due problemi.

Per quanto riguarda il testo elaborato dal Comitato ristretto, esprimo un giudizio « neutro » sull'articolo 1 e negativo sull'articolo 2. Pur registrando che quest'ultimo articolo è stato modificato rispetto alla precedente stesura e che sono state accolte alcune osservazioni avanzate dal Governo, ritengo che non possa essere accettato per tre motivi. Primo: perché definisce troppo nel dettaglio la qualifica di « quadro »; tra l'altro, si stabilisce per legge che la qualifica è attribuita al prestatore di lavoro subordinato, ma poi nel secondo comma si rinvia la disciplina specifica alla contrattazione, per cui probabilmente anche nel primo comma si dovrebbe dire che tale qualifica può essere attribuita al prestatore di lavoro subordinato e che la verifica dell'attribuzione deve essere fatta in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Secondo: nella definizione della qualifica di « quadro », fatta per legge, sembra che s'introduca anche la disciplina relativa al libero professionista con rapporto di lavoro dipendente. Com'è noto, è in corso di elaborazione presso il Ministero di grazia e giustizia una disciplina generale per i liberi professionisti, compresi quelli con rapporti di lavoro dipendente, per cui non sembrerebbe opportuno né utile introdurla in questo provvedimento.

Terzo: la specifica definizione della qualifica può avvenire sia nella contrattazione collettiva nazionale che in quella aziendale, rompendo l'unità di definizione della categoria che invece è uno dei presupposti per il suo riconoscimento.

Per quanto riguarda poi il terzo comma, il Governo aveva adottato un'altra dizione, non tanto in relazione agli istituti non disciplinati dalla presente legge, quanto al fatto che esso irrigidirebbe la facoltà di disciplinare i « quadri » anche in un successivo momento, ove ciò si rendesse necessario, perché per i « quadri » si richiama la disciplina vigente per la categoria degli impiegati. Per la verità, il richiamo dovrebbe essere fatto per quanto attiene alle procedure per il licenziamento e alle altre garanzie previste dalle leggi.

Esprimo giudizio negativo all'articolo 3, perché creerebbe un precedente di riconoscimento giuridico di associazioni professionali nell'ambito della struttura aziendale. Il Governo dichiara che, nell'ipotesi in cui si dovesse disciplinare un simile oggetto, sarebbe più opportuno affrontare la questione più generale che fa capo all'articolo 39 della Costituzione, perché altrimenti si attribuirebbe ad una sola categoria, per una sola qualifica, il riconoscimento giuridico delle associazioni; poiché non si può limitare, ciò che sarebbe incostituzionale, l'attività di questa associazione alla pura formazione professionale, essa finisce per acquisire titolo alla rappresentanza sindacale, e così si avreb-

be il riconoscimento giuridico di un sindacato di categoria, e di uno solo, di fronte a tanti altri, che pure avrebbero titolo per rappresentare i lavoratori.

Esprimo giudizio negativo sull'articolo 4 perché pur affermando, come è necessario, il diritto all'aggiornamento professionale, non chiarisce il modo in cui tale aggiornamento debba essere disciplinato; non si comprende cioè se anche il singolo dipendente abbia la facoltà di richiedere l'aggiornamento e, pur trattandosi di materia tipicamente spettante alla contrattazione collettiva, pur nel quadro legislativo, non si trova alcun rinvio alla contrattazione stessa.

Con l'articolo 5, che stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge le imprese provvederanno a definire con le parti interessate l'attribuzione della qualifica di « quadro »; si rimette in discussione la contrattazione nazionale e si introduce un meccanismo di contrattazione individuale che contribuisce a dare veste di rappresentanti sindacali alle associazioni previste dall'articolo 3, poiché si individua un rapporto diretto tra datori di lavoro e parti interessate ad ottenere la qualifica di « quadro ».

Esprimo un giudizio negativo anche sull'articolo 6: in primo luogo perché introduce un nuovo istituto, di cui non si sente la necessità, il collegio di conciliazione ed arbitrato; in secondo luogo, perché pleonastico, dal momento che già lo articolo 2 fa riferimento alla disciplina delle procedure relative al licenziamento degli impiegati.

La ragione per la quale esprimo un giudizio negativo anche sull'articolo 7 è che il Governo ritiene che non debbano essere definite per legge materie che spettano alla contrattazione tra le parti e quindi che il confine tra la normazione legislativa e la contrattazione debba restare necessariamente e definitamente segnato. In questo caso, poiché i « quadri » non sono soggetti a limitazione di orario, il problema è squisitamente appartenente alla contrattazione collettiva, e non appare opportuno definirlo in termini legislativi.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il Governo è d'accordo sulle procedure per il riconoscimento di invenzioni di nuovi metodi o processi di fabbricazione industriale, ma vorrei dire in primo luogo che il testo potrebbe essere meglio formulato, ed in secondo luogo che bisogna fare attenzione al fatto che, se il nuovo metodo o processo di fabbricazione è imputato impersonalmente alla qualifica, non può esservi riconoscimento ulteriore. Bisogna dunque rivedere l'articolo 8 in modo da non dare riconoscimenti aggiuntivi rispetto alle mansioni che già vengono svolte contrattualmente.

Per l'articolo 9 vale quanto detto a proposito dell'articolo 8, cioè che il Governo è favorevole all'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, ma per la delicatezza della materia, trattata anche dal Ministero di grazia e giustizia, si riserva di proporre una diversa formulazione del testo.

Il Governo si riserva altresì di presentare emendamenti a tutti gli articoli quando la Commissione passerà al loro esame.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, ma devo anche rilevare che fino a questo momento non sono stati presentati emendamenti. Devo anche ricordare che il Governo stesso si era impegnato, qualora non fosse stato approvato entro venerdì il testo sottoposto al Consiglio dei ministri, a rinunciare alla presentazione di un disegno di legge per procedere tramite emendamenti alla approvazione del testo di iniziativa parlamentare.

MARTE FERRARI. Mi pare che la situazione non sia delle più favorevoli per arrivare alla soluzione di questo problema, soluzione che invece il gruppo socialista ritiene utile e necessaria. Né credo si possa pensare di risolvere un problema approvando un testo che attraverso una lunga serie di modifiche potrebbe risultare assai diverso da quello illustrato dal relatore.

Non va poi dimenticato che il parere del CNEL è di totale contrarietà ad ogni

modifica e, benché non si tratti di un organo legislativo, non possiamo disconoscere la sua competenza in materia sociale ed economica. Poiché, invece, il Governo ha ribadito la propria contrarietà a tutta una serie di proposte contenute nell'articolato oggi in esame, potremmo trovarci in una situazione complessa anche dal punto di vista istituzionale. È vero che l'onorevole Borruso assicura che, se al momento in cui la Commissione lavoro passerà all'esame degli articoli il Consiglio dei ministri non avrà ancora varato il disegno di legge, il Governo collaborerà all'approvazione di questo provvedimento attraverso la presentazione di emendamenti, ma stando così le cose io credo che non sia il caso, oggi, di procedere ad alcuna votazione, anche solo per inviare il testo e gli emendamenti eventualmente approvati alla Commissione affari costituzionali, la quale, volendo, potrebbe esprimere il suo parere oggi stesso. Dico questo a prescindere dal fatto che la I Commissione, in questa situazione, potrebbe benissimo decidere di rinviare l'espressione del parere per approfondire le varie questioni.

Quindi, nonostante la fretta di approvare questa mattina stessa il provvedimento, pur in presenza di tutte queste contrarietà, ci permettiamo di sottolineare l'esigenza di approfondire la questione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, allorché constateremo se il Governo avrà definito il suo comportamento, considerando che esso potrebbe sempre presentare il suo disegno di legge al Senato, con ciò determinandosi uno scompenso che provocherebbe un profondo disagio.

Sappiamo che, dopo l'ultima audizione con il sottosegretario Borruso, le associazioni hanno accolto la normativa proposta dal Governo, per cui approveremmo un testo cui le associazioni sono contrarie e respingeremmo le proposte di modifica, avanzate dal Governo, che accolgono le opinioni delle associazioni.

Poiché la questione è piuttosto complessa e non può essere liquidata in pochi minuti, chiedo che si rinvii il seguito della discussione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

NINO SOSPIRI. Siamo assolutamente contrari a qualsiasi tipo di rinvio. Comprendiamo le argomentazioni svolte dal Governo, ma esso ha avuto a disposizione anni per meditare sulla definizione del problema dei « quadri ». Al contrario, riteniamo che si debba andare avanti speditamente, approvando questa mattina stessa un testo da inviare alla Commissione affari costituzionali.

NINO CRISTOFORI. Il collega Marte Ferrari ha espresso le sue valutazioni in seguito alle dichiarazioni rese dal Governo all'inizio della seduta, ma probabilmente non ha tenuto conto di un altro fatto, che deve essere considerato normale per la nostra attività parlamentare: abbiamo già trasmesso un testo alla I Commissione, che ha svolto alcune osservazioni, recepite poi nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto. Ci troviamo in una fase in cui un rinvio della discussione non ha giustificazioni, perché il Governo ci ha comunicato che presenterà emendamenti quando si passerà all'esame degli articoli.

È vero che, se il Governo dovesse presentare emendamenti per i quali è necessario chiedere il parere della I Commissione, perderemmo altro tempo, ma sul piano politico ognuno assume la responsabilità di quello che fa. Sono mesi che lavoriamo intorno a questo problema, precisamente dall'inizio della legislatura, quando tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte di legge, e qualche gruppo anche più di una.

Credo che, pur prendendo atto delle preoccupazioni espresse dal Governo, dobbiamo scegliere la via ordinaria, consueta. Nella precedente seduta il sottosegretario Borruso ha confermato la prossima presentazione di un disegno di legge e ha dichiarato che, nel caso in cui il Consiglio dei ministri non lo avesse approvato, il Governo avrebbe dato via libera a questo provvedimento. Oggi, il sot-

tosegretario non ci ha chiesto di rinviare la discussione, ma ha espresso il proprio giudizio, favorevole o contrario, sugli articoli, per cui è coerente con le dichiarazioni che ha reso la settimana scorsa. Allora, in questa seduta credo che dovremmo verificare la volontà politica dei gruppi in ordine a questo testo, inviarlo alla I Commissione e, se possibile, riunirci dopo aver ottenuto il parere, per l'acquisizione del quale il nostro presidente ha già preso contatti con il presidente della Commissione affari costituzionali.

Ritengo che non siano sorti fatti nuovi: perciò dovremmo continuare il nostro lavoro. Vi è un gioco, all'esterno, che tende a far credere che ci siano forze che non vogliono la legge sui « quadri ». Questa legge noi la vogliamo e siamo coerenti con quello che abbiamo detto (lo abbiamo dimostrato nella nostra azione parlamentare), per cui riteniamo che la Commissione debba votare il testo da inviare alla I Commissione. Quando il Governo esprimerà formalmente le proprie valutazioni, le terremo presenti.

SALVATORE SANFILIPPO. Manteniamo tutte le nostre perplessità su questa vicenda, in presenza di evidenti contrasti emersi fra le linee di impostazione del Governo e della maggioranza della Commissione, come abbiamo già rilevato la scorsa settimana. Ribadiamo che non siamo certo interessati a provocare ritardi nel varo del provvedimento, ma crediamo che il metodo che si sta seguendo sia destinato a ritardarne notevolmente l'approvazione, con il rischio di fare di questa vicenda, estremamente importante, un *battage* propagandistico. Purtuttavia, ribadiamo altresì che non abbiamo difficoltà ad andare avanti nella discussione del provvedimento, come non avremmo avuto difficoltà ad accettare un ulteriore margine di riflessione, proprio nell'intenzione di evitare comunque di dare alibi a chicchessia, rispetto ai contenuti veri della vicenda. Siamo dunque disponibili a tutto ciò che la maggioranza della Commissione decida, continuare nella discussione o rinviarla, purché si acceleri al massimo il confronto vero e non si eludano i problemi che sono sul tappeto.

LUIGI ARISIO. Il mio timore, già espresso da altri colleghi, è che il rinvio alla Commissione affari costituzionali di un testo che nella sostanza non risponde alle obiezioni e alle perplessità manifestate, debba essere attentamente valutato. Mi pare che il testo corra il rischio di tornare alla nostra Commissione con le medesime obiezioni (o quasi) svolte precedentemente; quindi, pur non parlando assolutamente di rinvio, mi pare che prima di inviare alla I Commissione un nuovo testo, soggetto sicuramente, dopo il parere così contrario del Governo, a nuovi rilievi, si debba valutare bene la responsabilità che in tal modo ci si assume.

Secondo me, la Commissione affari costituzionali non ha detto espressamente quello che davvero intendeva dire: erano tali e tanti i motivi per i quali non riteneva valido il testo, che le è bastato prenderne in esame alcuni, riservandosi di metterne sul tappeto altri in un successivo momento. Io penso che se certe valutazioni non sono state espresse in prima battuta, nulla impedisce che lo siano in questa occasione; per questo vorrei riprendere in esame il testo articolo per articolo, in modo che quello che invieremo alla I Commissione corra il minor numero di rischi possibile.

Per quanto riguarda allusioni che sono state fatte, per giunta in modo alquanto chiaro, ribadisco che si può bloccare l'*iter* di un provvedimento legislativo sia per la pochezza dei suoi contenuti sia nel tentativo di dargli una ricchezza eccessiva. La mia preoccupazione è dunque quella di ottenere qualche risultato senza concedere alibi ad alcuno per respingere il provvedimento, e senza correre il rischio di sentirmi dire che avevamo preteso più di quanto gli stessi interessati avrebbero richiesto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, vorrei prendere la parola sia come rappresentante del mio gruppo, sia come relatore.

Prendo le mosse dall'intervento dello onorevole Arisio per ricordare che stiamo discutendo di una richiesta di rinvio; solo nel caso in cui questa non venga accolta la Commissione voterà in linea di massima il testo del Comitato ristretto e gli emendamenti: in quella sede, l'onorevole Arisio, se non è soddisfatto, avrà l'opportunità di presentare tutti gli emendamenti che riterrà, anche soppressivi di tutti gli articoli.

Personalmente, sono contrario alla richiesta di rinvio, e non solo per quanto già ricordato dall'onorevole Cristofori. Come ho detto in apertura di seduta, il Comitato ristretto si è fatto carico sia delle osservazioni formulate dalla I Commissione, che del contenuto dei documenti ufficialmente conosciuti, ma certo il rischio da alcuni paventato, di nuove osservazioni da parte della Commissione affari costituzionali, c'è e ci sarà sempre; rivendico però a questa Commissione il diritto di pronunciarsi nel merito, riconoscendo alla I Commissione quello di pronunciarsi nell'ambito delle sue competenze. Si è fatto palese riferimento a presunte ulteriori riserve che potrebbero essere avanzate successivamente (e ciò vuol dire forse che qualcuno è molto ben informato); ma la Commissione affari costituzionali non adempirebbe il proprio compito se non si limitasse a svolgere rilievi sui testi che le vengono trasmessi, perché si arrogherebbe un potere che non ha.

Io credo che il Comitato ristretto, contrariamente a quanto è stato detto, abbia svolto il proprio lavoro con coscienza e rispettando integralmente le osservazioni avanzate dalla I Commissione.

Vorrei anche ricordare che non vi è una questione di maggioranza di Governo, perché finora non è stato presentato ufficialmente alcun testo governativo e noi stiamo discutendo sul testo unificato di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, rispetto al quale vi è una presa di posizione del Governo solo verbale. Certo, il Governo è nella piena legalità quando si riserva di presentare emendamenti in un momento successivo, ma questo atteggiamento dispiace perché, se ci riferiamo a una legittimità sostanziale dei comportamenti, bisogna ricordare la dichiarazione governativa della settimana scorsa, in base alla quale se il Consiglio dei ministri non avesse approvato la presentazione di un disegno di legge in materia, il Governo avrebbe presentato emendamenti al testo parlamentare, che avrebbero potuto benissimo essere presentati questa mattina. Un atteggiamento diverso potrebbe apparire come una manovra dilatoria perché, se venissero approvati alcuni emendamenti del Governo, il testo dovrebbe ritornare per il parere alla Commissione affari costituzionali.

Quindi, penso che il Governo, se avesse avuto la volontà politica di risolvere il problema, avrebbe dovuto presentare emendamenti già oggi, cosa che legittimamente si riserva invece di fare in altra seduta.

Per questi motivi, oltre a quelli esposti dal collega Cristofori, mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Marte Ferrari. Il Governo ha qualcosa da aggiungere?

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si tratta di una decisione che deve prendere la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio.

(*È respinta*).

Passiamo agli articoli, nel testo del Comitato ristretto, e agli emendamenti che, ove necessario, saranno votati in linea di massima, ai fini dell'invio alla I Commissione per il prescritto parere.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente: « I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

Gli onorevoli Ricotti, Montessoro, Pallanti e Sanfilippo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2095. — (*Inquadramento professionale dei prestatori di lavoro*). – L'inquadramento professionale dei prestatori di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Trasmetterò quindi l'articolo 1 alla Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere, nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La qualifica di quadro è attribuita al prestatore di lavoro subordinato che, senza rivestire i poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti, esplica continuativamente funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione delle finalità produttive dell'impresa, attinenti alla rappresentanza del datore di lavoro o alla direzione, al coordinamento o all'organizzazione di altri prestatori di lavoro, al coordinamento o all'organizzazione di mezzi di produzione o servizi, alle attività di ricerca o progettuali, richiedenti un elevato contenuto di conoscenze ed esperienze professionali e corrispondente autonomia.

Per la specifica definizione della qualifica di quadro è fatto rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Per gli istituti non disciplinati dalla presente legge, agli appartenenti alla categoria dei quadri si applica la disciplina vigente per la categoria degli impiegati.

L'onorevole Sanfilippo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « è attribuita », *con le seguenti*: « può essere attribuita ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Sanfilippo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « al coordinamento o, » *con le seguenti*: « al coordinamento e »;

Al primo comma sostituire le parole: « produzione o servizi » *con le seguenti*: « produzione e/o servizi ».

Esprimo parere contrario al primo emendamento e per il secondo mi rimetto alla Commissione.

Pongo in votazione il primo emendamento Sanfilippo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sanfilippo.

(*È approvato*).

Trasmetterò quindi l'articolo 2 e lo emendamento testé approvato in linea di massima alla I Commissione per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Possono fare parte delle associazioni professionali dei quadri coloro che abbiano ottenuto la qualifica di cui all'articolo 2.

Le associazioni professionali dei quadri, regolarmente costituite, che operano a livello nazionale con organizzazione articolata su base almeno regionale e siano altresì rappresentate a livello intercategoriale o interaziendale, hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte le funzioni utili allo sviluppo dell'attività e della formazione professionale dei quadri.

Le suddette associazioni, nel promuovere lo sviluppo della partecipazione degli associati alla determinazione dei piani produttivi delle imprese, hanno diritto di svolgere la propria attività in relazione a tale scopo all'interno del luogo di lavoro, senza intralcio per l'organizzazione aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a

fornire alle dette associazioni tutte le informazioni utili per lo svolgimento della loro attività, con la sola esclusione di quelle che abbiano carattere di assoluta riservatezza.

L'onorevole Sanfilippo ha presentato il seguente emendamento, al quale mi dichiaro contrario:

Sopprimere il primo comma.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Trasmetterò dunque l'articolo 3 alla I Commissione, per il prescritto parere, nel testo del Comitato ristretto, come gli articoli 4 e 5, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, e ferma restando la facoltà di aderire l'autorità giudiziaria, il lavoratore che rivendica la qualifica di quadro può promuovere, anche per mezzo dell'associazione di cui all'articolo 3 della presente legge, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante della associazione professionale dei quadri, da un rappresentante dell'imprenditore e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore del citato Ufficio del lavoro.

L'onorevole Sanfilippo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Sanfilippo ha presentato il seguente altro emendamento:

Sopprimere le parole: « anche per mezzo dell'associazione di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Ritengo che sarebbe preferibile sostituire le parole: « per mezzo » con le seguenti: « con l'assistenza, per le finalità che le sono proprie, ».

NINO CRISTOFORI. È pleonastico!

PRESIDENTE. Onorevole Sanfilippo, sarebbe disposto a modificare il suo emendamento in tal senso?

SALVATORE SANFILIPPO. No, signor presidente, perché lo ritengo peggiorativo.

MARTE FERRARI. Noi socialisti riteniamo che il testo del Comitato ristretto riconosca che un lavoratore debba per forza farsi assistere da una associazione, mentre nel nostro paese l'organizzazione sindacale è libera; è dunque corretto l'emendamento presentato dall'onorevole Sanfilippo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sanfilippo.

(*È approvato*).

L'onorevole Sanfilippo ha presentato il seguente altro emendamento:

Sopprimere le parole da: « composto da », *fino alla fine del comma.*

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Trasmetterò anche questo articolo e gli emendamenti approvati in linea di massima alla Commissione affari costituzionali per il previsto parere.

Anche gli articoli 7, 8 e 9, cui non sono stati presentati emendamenti, saranno inviati per il prescritto parere alla I Commissione, nel testo del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO